



LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 11

Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
- b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».

Versione in vigore dal 23 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Estremi	Legge 11 marzo 2026, n. 34
Capo	III — Semplificazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-sulle-piccole-e-medie-imprese/art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it